

Legge regionale 29 novembre 2022 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 03/12/2022

Disposizioni regionali per la transizione energetica.

Art. 4

(Personale di FVG Energia S.p.A.)

1. FVG Energia S.p.A., nel rispetto della normativa in materia di reclutamento e gestione del personale e dei contratti collettivi, opera con:

a) personale del Comparto unico in distacco ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale);

b) personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività;

c) personale assunto con contratto di somministrazione o con altre forme di lavoro flessibile.